



COMUNE DI PIETRALUNGA

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del 24-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

RIZZUTI FRANCESCO	P	DURANTI FRANCESCO	P
PERLI LUCA	P	GAOTI DAGOBERTO	P
SALCIARINI ROBERTA	P	ORTALI GIANLUCA	P
POLIDORI ROBERTO	P	BAGIACCHI GIULIA	P
FABBRI ALESSANDRO	P	CECI MIRKO	P
TASSI FRANCESCO	P		

ne risultano presenti all'appello nominale n. 11 compreso il Sindaco e assenti n. 0.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni:

RUGGERI CHIARA	P
RADICCHI FEDERICA	P

Assume la presidenza il Signor FABBRI ALESSANDRO in qualità di Presidente Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale Dott. SAMUEL ROSATI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta;

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
Andreoli Arcangela

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
Andreoli Arcangela

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto n. 5 all'ODG)- Approvazione del PEF - Piano Economico Finanziario 2025 e determinazione tariffe TARI 2025

Illustra la proposta la Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Arcangela Andreoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro $\rho\alpha$ per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della *“Guida alla compilazione del tool MTR-2”* approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: *“Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020”*;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 482.710,53;

Preso atto che il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del Responsabile dell'Ufficio da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminati il Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 per il biennio 2024-2025 relativo al del servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come trasmessi da AURI con nota pervenuta al protocollo n. 2633 del 18/04/2024, il quale espone un costo complessivo di € **482.710,53** e il relativo piano tariffario 2025;

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2025, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come da dato storicizzato di seguito riportato:

- Utenze domestiche: 82%
- Utenze non domestiche: 18%

Ritenuto opportuno di stabilire le scadenze del pagamento in un'unica soluzione entro il 31 Luglio 2025, oppure in 3 rate come di seguito riportato:

- 31 Luglio 2025 Acconto;
- 30 Settembre 2025 Acconto;
- 02 Dicembre 2025 Saldo o conguaglio;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto dell'Ente;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 11

Con voti favorevoli n. 8, n. 3 contrari (Ortali, Bagiacchi, Ceci) e n. 0 astenuti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) **di approvare** l'aggiornamento del Piano economico finanziario per il biennio 2024-2025 relativo al del servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come trasmessi da AURI con nota pervenuta al protocollo n. 2633 del 18/04/2024 e recepiti dal Comune di Pietralunga con il presente atto deliberativo;
- 2) **di dare atto** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
- 3) **di trasmettere** il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 4) **di approvare** conseguentemente le tariffe TARI per l'anno 2025 come in apposito allegato PIANO TARIFFARIO;
- 5) **di stabilire** le scadenze del pagamento in un'unica soluzione entro il 31 Luglio 2025, oppure in 3 rate come di seguito riportato:
 - 31 Luglio 2025 Acconto;
 - 30 Settembre 2025 Acconto;
 - 02 Dicembre 2025 Saldo o conguaglio;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere con l'esito della votazione che segue:

Con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 11

Con voti favorevoli n. 8, n. 2 contrari (Ortali, Bagiacchi) e n. 1 astenuto (Ceci) espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire agli uffici la bollettazione in tempo utile per le scadenze.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

FABBRI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale

Dott. SAMUEL ROSATI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione:

oggi stesso viene pubblicato sul sito web comunale per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Pietralunga, li 29-05-2025

IL Segretario Comunale
Dott. SAMUEL ROSATI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 24-04-2025 in quanto:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, Dlgs 267/2000);
- il 24-04-2025 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c, 4, D.Lgs. 267/2000);

E' stata pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **29-05-2025 al 13-06-2025** senza reclami .

Dalla Residenza comunale, li _____

IL Segretario Comunale
Dott. SAMUEL ROSATI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO